



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4347

Seduta del 22/02/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Riccardo De Corato

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA D.G.R. 2531/2019, RECANTE CRITERI, MODALITÀ E TERMINI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL RECUPERO E L'UTILIZZO AI FINI SOCIALI O ANCHE ISTITUZIONALI DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Fabrizio Cristalli

Il Dirigente Gabriella Volpi

L'atto si compone di 8 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, che disciplina anche la gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- la l.r. 24 giugno 2015, n. 17 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità” e, in particolare, l'art. 23, che, al comma 1, istituisce un apposito Fondo per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità e prevede che la Regione, al fine di supportare l'ufficio competente per territorio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attui interventi finalizzati al recupero dei beni confiscati, anche attraverso la concessione di contributi agli enti locali e ai soggetti concessionari dei beni stessi per la realizzazione di interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione;
- la deliberazione del 26 novembre 2019, n. 2531, con cui la Giunta regionale ha definito, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. 17/2015, criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi agli enti locali, destinatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, nonché ai soggetti concessionari dei beni stessi;

DATO ATTO che, ai sensi della citata D.G.R. n. 2531/2019, all'attuazione degli interventi dalla stessa previsti si fa fronte:

- fino ad esaurimento, con le risorse regionali già trasferite ad ALER Milano, da ultimo, con decreto n. 16.945 del 20/11/2018;
- successivamente, con le risorse allocate annualmente sul capitolo 7297 “Contributi agli enti locali per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità”, pari a € 150.000,00, e sul capitolo 13882 “Contributi ai concessionari per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità”, pari a € 150.000,00, e con quelle rese disponibili ai sensi della citata l.r. 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019);

CONSIDERATO che Il Consiglio regionale, con gli Ordini del Giorno 1359 e 1360, ha impegnato la Giunta regionale ad assicurare, con prelievo dal fondo “Interventi per la ripresa economica” di cui alla l.r. 9/2020, il finanziamento a favore degli enti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

locali e dei soggetti concessionari per il recupero dei beni confiscati;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 3531 del 5 agosto 2020, concernente il Programma degli interventi per la ripresa economica, con variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/2011 – l.r. 19/2012, art. 1, c. 4), modificata dalla D.G.R. n. 3479 del 30/11/2020, che ha disposto il prelievo richiesto, stanziando, per il solo biennio 2021 - 2022, la somma complessiva di € 2.000.000,00 annui, a favore degli enti locali, e di € 2.000.000,00 annui, a favore dei concessionari, sui seguenti capitoli di spesa:

- 14440 *“Contributi in capitale ad amministrazioni locali per il recupero ed il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità - fondo ripresa economica”*, con uno stanziamento di € 1.000,000,00 sul bilancio 2021 e di € 1.000,000,00 sul bilancio 2022;
- 14441 *“Contributi in capitale ai concessionari per il recupero ed il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità - fondo ripresa economica”*, con uno stanziamento di € 1.000,000,00 sul bilancio 2021 e di € 1.000,000,00 sul bilancio 2022;

DATO ATTO, altresì, che la D.G.R. n. 4254 del 8 febbraio 2021 ha autorizzato l'incremento delle risorse, appostate sui capitoli di spesa:

- 7297 *“Contributi agli enti locali per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità”*, a valere sul bilancio 2022 per € 150.000,00 e sul bilancio 2023 per € 150.000,00;
- 13882 *“Contributi ai concessionari per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità”*, a valere sui bilanci 2021-2023 per € 150.000,00 annui;

RITENUTO, quindi, di aggiornare la D.G.R. n. 2531/2019, prevedendo che, all'attuazione degli interventi dalla stessa previsti, si fa fronte:

- fino a loro esaurimento, con le risorse regionali già trasferite ad ALER Milano, da ultimo, con decreto n. 16.945 del 20/11/2018;
- successivamente, a decorrere dal 2021:
 - con le risorse allocate annualmente sul capitolo 7297 *“Contributi agli enti locali per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità”* e sul capitolo 13882 *“Contributi ai concessionari per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità”*;
 - limitatamente alle annualità 2021 e 2022, con le risorse rese disponibili ai sensi della l.r. 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica), allocate sul capitolo 14440 *“Contributi in capitale ad amministrazioni*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

locali per il recupero ed il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità - fondo ripresa economica", pari a € 1.000.000,00 sul bilancio 2021 e a € 1.000,000,00 sul bilancio 2022, e sul capitolo 14441 "Contributi in capitale ai concessionari per il recupero ed il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità - fondo ripresa economica", pari a € 1.000,000,00 sul bilancio 2021 e a € 1.000,000,00 sul bilancio 2022;

- con le risorse rese disponibili ai sensi della l.r. 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019);

PRESO ATTO che, con riferimento alla sopra citata D.G.R. n. 2531/2019, sono pervenute alla competente Direzione Generale le seguenti richieste di chiarimento, riguardanti:

- a) in relazione ai paragrafi 1. (Finalità) e 3. (Oggetto e tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili ed importo massimo del contributo regionale) del relativo allegato, l'applicabilità, ai fini della presentazione della domanda di accesso al contributo regionale per il recupero e il riutilizzo di un bene per scopi economici, dell'art. 48, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi del quale i beni immobili sono trasferiti agli Enti territoriali dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali;
- b) in relazione ai punti 1. del paragrafo 3. (Oggetto e tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili ed importo massimo del contributo regionale) e 1. del paragrafo 4. (Presentazione della domanda e documentazione da allegare) del relativo allegato, i quali, ai fini del cofinanziamento regionale in parola, prevedono la presentazione di una domanda per ogni singola unità catastale e relative pertinenze funzionali, la possibilità di presentare un'unica istanza nel caso in cui il progetto indichi, ai fini del riutilizzo, l'accorpamento di due o più unità catastali, con conseguente fusione in una sola unità catastale;

PRESO ATTO delle seguenti valutazioni tecniche della competente Direzione Generale:

- in ordine alla richiesta di cui alla lettera a), sopra riportata:
 - finalità dell'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. 17/2015 e della D.G.R. n. 2531/2019, come richiamata al paragrafo 1. del relativo allegato, è quella di incentivare il recupero e sostenere i costi degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata, per il loro riutilizzo, da



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- parte degli Enti locali, ai fini sociali e/o istituzionali;
- il recupero di un bene confiscato, anche per fini economici, purché con il vincolo del reimpiego dei proventi per scopi sociali, è conforme a quanto stabilito dall'art. 48, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 159/2011 e consegue le finalità delle suddette disposizioni regionali;
 - pertanto, per recupero di bene immobile confiscato, può intendersi anche l'utilizzo dello stesso per scopi economici, con il vincolo del reimpiego dei proventi per finalità sociali;
- in ordine alla richiesta di cui alla lettera b), sopra riportata:
 - finalità dell'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. 17/2015 è quella di incentivare il recupero e sostenere i costi degli interventi sugli immobili per il riutilizzo, da parte degli enti locali destinatari, dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - la semplificazione delle procedure di accesso al contributo regionale e di gestione e rendicontazione dei lavori di recupero favorisce il conseguimento delle finalità perseguite dalla citata normativa regionale;
 - pertanto, laddove il progetto di recupero preveda, ai fini del riutilizzo, l'accorpamento di due o più unità catastali, con conseguente fusione in una sola unità catastale, l'ente richiedente ha la possibilità di presentare un'unica domanda anziché più domande per singolo bene, fermi restando le percentuali e il limite massimo del contributo regionale stabiliti al punto 6. del paragrafo 3. (Oggetto e tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili ed importo) dell'allegato alla D.G.R. 2531/2019;

VAGLIATE E ASSUNTE come proprie le suddette valutazioni tecniche della competente Direzione Generale;

CONSIDERATO, inoltre, che la richiamata D.G.R. n. 2531 del 26/11/2019, recante *"Criteri, modalità e termini per l'erogazione di contributi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a) – Revoca della D.G.R. n. 3597/2015"* prevede, al paragrafo 5. del relativo allegato, che la valutazione delle domande sia eseguita da un'apposita commissione, composta da:

- n. 2 referenti per ciascuna delle Direzioni Generali "Sicurezza" e "Politiche sociali, abitative e disabilità";
- n. 1 referente dell'Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale (ALER),



Regione Lombardia

LA GIUNTA

competente in ragione dell'area territoriale interessata dal bene confiscato;

- in relazione a specifiche tematiche promosse dalle domande, dai referenti delle competenti Direzioni Generali, convocati di volta in volta;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4185 del 13 gennaio 2021 (l. Provvedimento organizzativo 2021), che ha disposto la soppressione della D.G. "Politiche sociali, abitative e disabilità" e la contestuale costituzione della D.G. "Casa e housing sociale";

RITENUTO di dover modificare la D.G.R. n. 2531/2019, prevedendo che la commissione per la valutazione delle domande di accesso al contributo regionale, per quanto riguarda la rappresentanza regionale, sia composta da n. 2 referenti per ciascuna delle Direzioni Generali competenti, rispettivamente, in materia di "Beni confiscati" e di "Politiche abitative";

VISTI la legge regionale n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di aggiornare la D.G.R. n. 2531 del 26/11/2019, disponendo che all'attuazione degli interventi dalla stessa previsti si fa fronte:
 - fino a loro esaurimento, con le risorse regionali già trasferite ad ALER Milano, da ultimo, con decreto n. 16.945 del 20/11/2018;
 - successivamente, a decorrere dal 2021:
 - con le risorse allocate annualmente sul capitolo 7297 "Contributi agli enti locali per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità" e sul capitolo 13882 "Contributi ai concessionari per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità";
 - limitatamente alle annualità 2021 e 2022, con le risorse rese



Regione Lombardia

LA GIUNTA

disponibili ai sensi della l.r. 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica), allocate sul capitolo 14440 "Contributi in capitale ad amministrazioni locali per il recupero ed il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità - fondo ripresa economica", pari a € 1.000.000,00 sul bilancio 2021 e a € 1.000.000,00 sul bilancio 2022, e sul capitolo 14441 "Contributi in capitale ai concessionari per il recupero ed il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità - fondo ripresa economica", pari a € 1.000.000,00 sul bilancio 2021 e a € 1.000.000,00 sul bilancio 2022;

- con le risorse rese disponibili ai sensi della l.r. 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019);
2. di stabilire che, per recupero di un bene immobile, ai sensi della D.G.R. n. 2531 del 26/11/2019, recante "Criteri, modalità e termini per l'erogazione di contributi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a) – Revoca della D.G.R. n. 3597/2015", debba intendersi anche l'utilizzo del bene stesso per scopi economici, con il vincolo del reimpiego dei proventi per finalità sociali;
 3. di stabilire che, laddove il progetto di recupero preveda, ai fini del riutilizzo, l'accorpamento di due o più unità catastali, con conseguente fusione in una sola unità catastale, l'ente richiedente ha la possibilità di presentare un'unica domanda anziché più domande per singolo bene, fermi restando le percentuali e il limite massimo del contributo regionale stabiliti al punto 6. del paragrafo 3. (Oggetto e tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili ed importo) dell'allegato alla D.G.R. 2531/2019;
 4. di modificare il paragrafo 5. dell'allegato alla D.G.R. n. 2531/2019, prevedendo che la commissione per la valutazione delle domande di accesso al contributo regionale, per quanto riguarda la rappresentanza regionale, sia composta da n. 2 referenti per ciascuna delle Direzioni Generali competenti, rispettivamente, in materia di "Beni confiscati" e di "Politiche abitative";
 5. di confermare, per il resto, le disposizioni della D.G.R. n. 2531/2019;
 6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si



Regione Lombardia
LA GIUNTA

provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge